



COMUNE DI URBINO
Settore Affari Generali, Politiche Sociali, Protocollo e Archivio

AVVISO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI, PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Visti

- l'art. 65 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 13 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 recante "Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo";
- l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento sulle disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";
- il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia del 12.02.2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 12.02.2021 per la rivalutazione, per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità,

RENDE NOTO CHE

- restano fermi, per l'anno 2021, le misure e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 18.02.2020;
- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori deve essere presentata, **per l'anno 2021** a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2022**
- sono equiparati i figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della L. 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, hanno diritto all'assegno i **cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i titolari dello status di rifugiati politici;**
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura di **€ 145,14 mensili**, se spettante per intero, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della Legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- **il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente**, per le domande relative **all'anno 2021** è determinato in **€ 8.788,99**;
- la domanda e la dichiarazione unica, quest'ultima se non già in possesso dell'Ufficio, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0722/309224), oppure scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.urbino.ps.it e consegnate all'Ufficio Servizi Sociali o all' Ufficio Protocollo nelle giornate dal **lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13**

Dalla Residenza Municipale
Urbino, 25/02/2021

Il Responsabile del Settore Affari Generali Politiche Sociali,
Protocollo e Archivio
Dott. Umberto Colonnelli

